

Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il 2020 – Decreto MEF

24 Maggio 2021

Revisione congiunturale straordinaria per tenere conto dell'emergenza sanitaria, modifiche alle note tecnico/metodologiche ed alla territorialità, applicabili anche all'ISA BG69U per il settore delle costruzioni, ed introduzione di un'ulteriore causa di esclusione dall'applicazione degli ISA valida per il Codice ATECO 42.13.00 "Costruzione di ponti e gallerie".

Tali novità si applicano per il solo periodo d'imposta 2020.

Queste le indicazioni contenute nel **Decreto del Ministro dell'economia e finanze 30 aprile 2021**, pubblicato sul *Supplemento Ordinario n.20 alla Gazzetta Ufficiale n.116 del 17 maggio 2020*.

Le modifiche si riferiscono anche all'**ISA BG69U** relativo al **settore delle costruzioni**, approvato con decreto del MEF del 24 dicembre 2019, applicabile per il periodo d'imposta 2020 e che costituisce parte della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 (nel Modello ISA vanno indicati specifici dati economici, contabili e strutturali)^[1].

Come noto, l'indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme *d'indicatori elementari* e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10 (*cfr.* anche la C.M. 17/E/2019, che ha fornito i primi chiarimenti sul tema)^[2].

Per quel che riguarda, nello specifico, l'**ISA BG69U** relativo al **settore delle costruzioni**, le **modifiche riguardano**:

- la **revisione congiunturale straordinaria** per il solo periodo d'imposta 2020, che tiene conto della pandemia in atto (*cfr.* allegato 5)^[3];
- l'aggiornamento della nota **tecnico metodologica** contenuta nel D.M. 24 dicembre 2019, in relazione
- all' "**incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo**", nell'ambito della quale vengono effettuate specifiche precisazioni proprio per l'ISA BG69U, nel quale assumono rilevanza le operazioni in *split payment*, quelle in *reverse charge*, nonché le ritenute sui bonifici relativi agli interventi di recupero edilizio (*cfr.* allegato 4, pag. 120 di cui si riporta un estratto):



- ad "**ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili**";

- la “**territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF**” nonché la “**territorialità a livello comunale**” (cfr. gli allegati 1, 1A,1B e 6);
- l’**ulteriore ipotesi di esclusione dall’applicabilità degli ISA per il periodo d’imposta 2020** (cfr. gli allegati 12 e 13).

Infatti, tale ulteriore ipotesi **riguarda** in parte anche il **settore delle costruzioni**, in relazione al solo **Codice ATECO 42.13.00 “Costruzione di ponti e gallerie”**, per il quale si è registrato che oltre metà degli operatori presenta almeno una delle seguenti condizioni:

1. riduzione nel periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019 delle operazioni attive relative alle liquidazioni IVA superiore al 33%;
2. riduzione nel periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019 dell’imponibile relativo alla fatturazione elettronica superiore al 33%.

In ogni caso, per tenere conto dell’incidenza economica della situazione emergenziale dovuta all’epidemia da Covid-19, **restano ferme, per tutte le attività economiche, ivi comprese quelle contrassegnate dall’ISA BG69U, le cause generali di esclusione dagli ISA^[4]**, in presenza delle seguenti condizioni alternative:

- **diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;**
- **apertura della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.**

Gli operatori del settore che si trovano in una di queste situazioni sono esclusi dall’applicazione degli ISA, ma saranno tenuti alla compilazione ed alla trasmissione del relativo modello, in allegato al modello Redditi 2021.

Sul tema si ricorda, infine, che ai fini dell’affidabilità fiscale che consente di accedere al regime di premialità ISA sono stati confermati, per il periodo d’imposta 2020, i punteggi del 2019, ivi compreso l’ulteriore ed alternativo criterio di calcolo, basato sulla media dei livelli di affidabilità per il 2019 ed il 2020^[5].

^[1] Cfr. il Provvedimento Prot. n.27762 del 31 gennaio 2020 ed ANCE “ISA approvazione del modello BG69U per le costruzioni, da presentare nel 2020” - [ID n.38414](#) del 5 febbraio 2020, ed anche il DM 24 dicembre 2019, nonché i precedenti DM 23 marzo 2018 e il DM 28 dicembre 2018 del MEF sul quale vedi anche ANCE “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale per le costruzioni: approvazione definitiva” - [ID n.34756](#) dell’11 gennaio 2019.

^[2] Cfr. ANCE “Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, primi chiarimenti dell’AdE” - [ID n.36968](#) del 4 settembre 2019.

^[3] Nell’allegato 2 al D.M. 30 aprile 2021 che, in considerazione della revisione straordinaria degli ISA, aggiorna gli “*indici di concentrazione della domanda e dell’offerta*”, vengono riportati dati specifici per l’**ISA BG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici**.

^[4] Cfr. l’art. 148 co.1, del DL 34/2020, (cd. *Decreto Rilancio*) convertito con modifiche nella legge 77/2020 ed ANCE “Decreto Rilancio - Conversione in legge - Le novità in materia fiscale” - [ID n.](#)

[41108](#) del 24 luglio 2020, nonché il Provvedimento n.27444 del 28 gennaio 2021.

^[5] Cfr. ANCE *“ISA – OK ai punteggi di affidabilità per l’accesso al regime premiale per il 2020”* – [ID n. 44551](#) del 29 aprile 2021.

44879-Decreto del Ministro economia e finanze 30-04-2021.pdf[Apri](#)